



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati

dott. Mariavittoria Papa

Presidente rel. est.

dott. Maria Gallo

Consigliere

dott. Nicoletta Giammarino

Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 02/05/2022 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2163 dell'anno 2020

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per Notaio P. Castellini di Roma del 21.7.2015, numero Rep.80974, dall'avv. Carmen Moscariello e per la SCCI S.p.A.- Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS con sede in Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Carmen Moscariello ai sensi dell'art.13 L.448/98 nonché in virtù di procura generale per Notaio Laura Mattielli del 3.7.2014, numero Rep.37521, elettivamente domiciliati in Napoli, via A. De Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura I.n.p.s.

APPELLANTE

E

VINCENZO CASTALDO elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carmine Buonomo in Frattamaggiore alla Via Pezzullo n. 145

APPELLATO – NON COSTITUITO

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato l'8 ottobre 2020, l'I.N.P.S. proponeva appello avverso la sentenza pronunciata in data 14 luglio 2020 dal Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro con la quale era stata accolta la opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2018 00215287 92000 da Vincenzo Castaldo e dichiarati prescritti i crediti per contributi dovuti alla gestione commercianti per l'anno 2012.

Deduceva che il primo Giudice, pur avendo accertato che esso Istituto aveva trasmesso in data 29 maggio 2018 un avviso bonario di pagamento, avevo, poi, ritenuto che non fosse stato interrotto il termine di prescrizione perché non era stato depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata.

La contro eccezione di interruzione della prescrizione, tuttavia, per giurisprudenza costante doveva essere qualificata come eccezione in senso lato e, dunque, ben poteva il Tribunale autorizzare, in corso di causa, il deposito del documento considerando la precisa allegazione della data in cui la raccomandata era stata ricevuta dall'assicurato e la mancata contestazione di questi.

Eccepiva, altresì, l'erronea individuazione del dies a quo del termine prescrizionale.

Il primo Giudice lo aveva fatto coincidere con la data di scadenza del termine per il pagamento delle imposte laddove esso Istituto, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, non era posto in condizione di potere azionare il proprio credito.

Nel caso di specie, il Castaldo aveva trasmesso la dichiarazione solo il 24 settembre 2015 e, dunque, il termine prescrizionale non era decorso alla data di notifica dell'avviso di addebito impugnato.

Concludeva, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse rigettata la opposizione proposta dal Castaldo.

L'appellato al quale veniva ritualmente notificato il gravame, non si è costituito.

Alla odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo del quale si dava lettura.

L'appello proposto è fondato e deve essere accolto.

Esaminando, per ragioni di chiarezza espositiva, dapprima il secondo motivo di appello, deve rilevarsi come correttamente il primo Giudice, sulla scorta di un orientamento interpretativo ormai consolidato, abbia fatto coincidere la data di decorrenza della prescrizione dal giorno in cui era dovuto il pagamento dei contributi previdenziali atteso che si aveva riguardo a contribuzione eccedente il minimale.

Il dies a quo della prescrizione, pertanto, è il 17 giugno 2013 data in cui dovevano essere pagate le imposte su redditi prodotti per l'anno 2012.

Non può, dunque, trovare accoglimento la doglianza dell'I.N.P.S. che allega la impossibilità, ex art. 2935 cod. civ., di fare valere il proprio credito fin quando i redditi in base ai quali calcolare il contributo non vengano dichiarati.

Il Giudice di legittimità, infatti, ha chiarito che deve applicarsi la regola, fissata dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi" e che la presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (cfr. tra molte altre Cassazione civile sez. lav., 31/10/2018 n.27950 e, da ultimo, Cass. sez. lav., 25/01/2021, n.1511).

Con la gravata sentenza si è, dunque, dichiarata la prescrizione dei detti crediti sul rilievo che l'avviso di addebito oggetto della impugnazione era stato notificato soltanto in data 14 febbraio 2019, oltre il quinquennio dalla scadenza dell'obbligo di pagamento.

L'Istituto, però, con la memoria di costituzione aveva eccepito di avere interrotto il termine medesimo mediante con avviso bonario spedito il 29 maggio e ricevuto dal Castaldo l'8 giugno 2018.

Il primo Giudice ha rigettato la contro eccezione di interruzione sul rilievo che l'Istituto non aveva tempestivamente prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata.

Con il primo motivo di appello, l'I.N.P.S. ha censurato la statuizione deducendo che, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, anche la sola spedizione dell'atto di costituzione in mora è sufficiente a fini interruttivi (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6725 del 19/03/2018) qualora il debitore non contesti il fatto della ricezione.

Poiché nel caso di specie la contestazione non era stata sollevata, il termine di prescrizione deve ritenersi interrotto.

Non può, poi, omettersi di rilevare che, come accertato anche con la gravata sentenza, l'I.N.P.S., aveva provveduto al deposito dell'avviso di ricevimento anche se, per un evidente errore materiale, si trattava dell'atto relativo ad altro avviso bonario inviato al medesimo assicurato.

Questa Corte, dunque, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., ritiene ammissibile il deposito dell'avviso di ricevimento pertinente effettuato dall'Istituto in uno al ricorso ex art. 434 c.p.c. .

In ossequio al principio di accertamento della verità materiale, infatti, ed alla decisività del documento, deve ritenersi ricorrano le condizioni di legge per la ammissione della prova documentale.

L'avviso depositato comprova la consegna in data 8 giugno 2018 e, cioè prima del compimento del termine di prescrizione.

In riforma della sentenza impugnata, pertanto, deve essere rigettata la opposizione proposta avverso l'avviso di addebito n. 371 2018 0021528792 000.

Le spese del doppio grado, considerata la condotta processuale del Castaldo che non ha contestato il recapito dell'atto interruttivo né si è costituito in questo grado di appello, possono rimanere interamente compensate tra le parti.

P. Q. M.

La Corte così provvede:

- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la opposizione proposta da VINCENZO CASTALDO avverso l'avviso di addebito n.371 2018 0021528792 000;
- compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado.

In Napoli, il 02/05/2022

Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa